

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SARTORI, IANNI, MICOLINI e MORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1989

Norme sugli usi civici

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge non intende affrontare l'intera e complessa problematica degli usi civici, ma soltanto due aspetti che richiedono un urgente intervento al fine di dare certezza di diritto e di superare posizioni non più compatibili con la gestione di imprese agricole.

Per questo con l'articolo 1 si affronta il problema dei terreni di proprietà privata sui quali esistono, o si presume che esistano, diritti di uso civico. Si tratta, come è stato accertato, di una quantità limitata di terreni, non più di trecentomila ettari, prevalentemente in proprietà di coltivatori diretti o piccoli proprietari, consistenti per lo più in appezzamenti di modeste dimensioni.

Su questi terreni, ormai da moltissimi anni, gli usi civici non sono più esercitati.

Per tutti questi motivi ed anche per evitare annosi quanto inutili contenziosi, si è scelta la via della estinzione diretta ed immediata dei diritti di uso civico, prendendo atto di una realtà ormai consolidata e che realisticamente non può più essere ripristinata.

Con l'articolo 2 si consente la legittimazione dei terreni di uso civico a chi li detiene, a qualsiasi titolo, da almeno cinque anni. Anche qui si tratta di prendere atto di situazioni di fatto ormai irreversibili, in quanto di norma questi terreni sono stati concessi, ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, da più di venti anni e sono stati oggetto di trasferimenti vari.

Importante ed innovativa è la procedura che si è scelta e che si realizza in un rapporto diretto tra l'occupante che richiede la legittimazione e l'ente proprietario. Si è voluta

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

seguire una strada che eviti i tempi lunghi e complessi attualmente esistenti, nella certezza che il confronto diretto tra le due parti sia di totale garanzia. Per giungere alla definizione in tempi rispettosi delle varie esigenze si sono fissati tre mesi per la decisione dell'ente, dopodichè la domanda si considera accolta e quindi la legittimazione assentita.

Ulteriore garanzia per la certezza del diritto e per la celerità del procedimento è data dalla competenza assegnata al pretore di decidere sull'eventuale contrasto tra le due parti.

L'articolo 3, infine, detta le norme per la determinazione del prezzo di legittimazione.

Anche qui, ad evitare contrasti, ma anche a garantire un equo indennizzo, si è scelta la via di un calcolo semplice ed attuale prendendo come riferimento il reddito agrario vigente, al momento della domanda di legittimazione, ai fini dell'imposta sui redditi. Poichè in fase di determinazione di questo prezzo sarebbero insorti problemi relativi alle migliorie apportate dall'occupante, la proposta indica come reddito dominicale da assumere per il calcolo, non quello relativo alle colture esistenti al momento della domanda, colture introdotte dalle migliorie effettuate, ma quello delle colture esistenti al momento dell'assegnazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I diritti di uso civico gravanti su terreni di proprietà privata sono estinti con l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. I terreni di uso civico dei comuni, delle frazioni, delle università agrarie e delle associazioni agrarie comunque denominate, quando siano trascorsi venti anni consecutivi dalla occupazione o comunque dalla concessione, possono essere legittimati da coloro che li occupano a qualsiasi titolo da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La domanda di legittimazione è presentata all'ente proprietario con l'indicazione dei documenti sui quali si fonda e delle prove che propone ai fini dell'accertamento del possesso, nonché con la prova dell'avvenuto versamento del corrispettivo previsto dall'articolo 3.

3. L'ente proprietario, qualora riconosca la sussistenza del diritto alla legittimazione, adotta la relativa deliberazione, oppure propone opposizione davanti al pretore competente per territorio.

4. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2 la legittimazione si considera assentita.

Art. 3.

1. Il corrispettivo dovuto per la legittimazione è determinato in misura pari a dieci volte il reddito dominicale stabilito, al momento della domanda di legittimazione, ai fini delle imposte sui redditi con riferimento alle colture esistenti alla data della occupazione o della concessione.